



Decisione/0033/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0006/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Valentina Aragona - Componente (Relatore)
Paolo Clarizia - Componente
Valentino Fedeli - Componente
Angelo Venturini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 54/1115pf25-26/GC/PN/fm del 1° luglio 2026, depositato il 3 luglio 2026, nei confronti del sig. Luigi Lauro e della società SSD Ischia Calcio a r.l, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 54/1115pf25-26/GC/PN/fm la Procura Federale ha deferito:

- 1) il sig. Luigi Lauro, all'epoca dei fatti Amministratore Unico munito dei poteri di rappresentanza della società S.S.D. Ischia Calcio a r.l. per la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 94 ter, comma 5, della N.O.I.F, per non aver corrisposto all'Avv. Anna Piras, difensore del calciatore sig. Luigi Castagna, la somma alla stessa spettante per l'assistenza legale a quest'ultimo accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C., nell'ambito della vertenza n. 352-2024/2025, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 28/02/2026 e notificato con pec in data 02/03/2026.
- 2) la società S.S.D. Ischia Calcio a r.l. per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato, quale amministratore unico e legale rappresentante, il sig. Luigi Lauro.

La fase istruttoria

La Procura ha iscritto il procedimento disciplinare al n. al n.1115 pf025-26 avente ad oggetto: "Presunto mancato pagamento da parte della società SSD Ischia Calcio delle somme dovute al calciatore Luigi Castagna nel termine previsto dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale".

La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante ossia: • segnalazione dell'avv. Anna Piras, difensore del Signor Luigi Castagna, calciatore militante nella SSD Ischia Calcio a r.l. circa il mancato pagamento delle spese legali così come previsto dal Lodo Arbitrale irrituale n. 352 del 28/02/2026 notificato, unitamente alla notula, in data 2/03/2026; • comunicazione della SSD Ischia Calcio a r.l. del 14/04/2026 inviata all'avv. Piras; • fogli di censimento della società SSD Ischia Calcio a.r.l. 2023-2024; 2024-2025; 2025-2026; • ricevuta della pec di avvenuta consegna del Lodo Arbitrale Castagna – Ischia Calcio del 2-03-2026 relativo alla vertenza n. 352-2024/2025; Verbale di audizione del sig. Luigi Lauro.

All'esito delle indagini, l'Ufficio requirente ha adottato il provvedimento di cui all'art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l'avvenuta conclusione delle indagini all'incolpato e alle società.

Successivamente, la Procura Federale ha provveduto ad inviare la notifica del deferimento, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato, e il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza per il giorno 30.7.2026.

La fase predibattimentale

Il sig. LAURO a mezzo del proprio difensore ha depositato una memoria difensiva nella quale ha evidenziato che il caso di specie non configurerebbe una violazione dell'art. 94 ter NOIF e dell'art. 31 CGS come contestati dalla Procura federale atteso che: (i) Il legislatore federale ha indicato esattamente i soggetti a cui le somme devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione e tra questi non rientrerebbero avvocati, arbitri, spese amministrative, né tantomeno di spese legali, come nel caso di cui trattasi; (ii) l'unico inadempimento eventualmente sanzionabile riguarda solo ed esclusivamente il pagamento



ai calciatori/calciatrici di somme accertate con lodo emesso dal Collegio Arbitrale. Le spese legali non vengono accertate ma solo liquidate.

La difesa ha, inoltre, eccepito la buona fede del sig. Lauro che, in ogni caso, ha pagato quanto dovuto pochi giorni dopo la scadenza del termine e non appena ha avuto contezza del mancato pagamento dovuto ad un errore e al mutamento della compagine societaria.

Il dibattimento

All'udienza del 30 luglio 2026 è comparso l'Avv. Francesco Vignoli in rappresentanza della Procura Federale. Sono, altresì, comparsi gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo in difesa della società S.S.D. Ischia Calcio a r.l. e del sig. Luigi Lauro, quest'ultimo presente anche personalmente.

L'Avv. Vignoli si è riportato integralmente all'atto di deferimento, esponendo origine e fatti di cui è causa, e replica alle memorie prodotte dalla difesa dei deferiti e chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni:

- al sig. Luigi Lauro, mesi 6 (sei) di inibizione;
 - alla società S.S.D. Ischia Calcio a r.l., punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2026-2027.
- Gli Avv.ti Chiacchio e Fiorillo hanno replicato al Rappresentante della Procura Federale, illustrando le tesi difensive argomentate nella memoria depositata, e chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti.

La decisione

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione formulata da parte dell'avv. Anna Piras, difensore del Signor Luigi Castagna, calciatore militante nella SSD Ischia Calcio a r.l., circa il mancato pagamento da parte del sig. Lauro e della società dallo stesso rappresentata delle somme liquidate a titolo di spese legali nell'ambito della vertenza n. 352-2024/2025 dinanzi al Collegio Arbitrale LNDA, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 28/02/2026 e notificato con pec in data 02/03/2026.

In particolare, dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che la Società SSD Ischia Calcio a r.l., a seguito del Lodo arbitrale irrituale n. 352 del 28/02/2026 tra la medesima società ed il calciatore Luigi Castagna, assistito dall'avv. Anna Piras, veniva onerato di corrispondere la somma spettante per l'assistenza legale a quest'ultimo oltre agli oneri al calciatore medesimo ed agli oneri dei componenti del Collegio arbitrale.

Il Lodo veniva trasmesso dal Collegio Arbitrale alla SSD Ischia Calcio a r.l. con pec del 2/03/2026.

La SSD Ischia Calcio a r.l. effettuava il pagamento del compenso dell'avv. Anna Piras in data 13.04.2026, quindi, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F., a mente del quale il pagamento delle somme, accertate con lodo arbitrale emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Tale circostanza è stata confermata in sede di audizione anche dal sig. Lauro e risulta provata documentalmente.

Ne discende che il sig. Luigi Lauro, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della SSD Ischia Calcio a r.l., ha posto in essere una condotta omissiva rilevante sotto il profilo disciplinare, avendo consentito e/o comunque non impedito che la società da lui rappresentata effettuasse il pagamento delle somme accertate con il lodo arbitrale irrituale n. 352 del 28/02/2026, oltre il termine di trenta giorni come previsto dall'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F.

Sotto tale profilo, non può ritenersi fondata la tesi difensiva secondo la quale le spese legali sarebbero escluse dall'alveo applicativo dell'art. 94 ter comma 5 delle NOIF e dell'art. 31 CGS non essendo somme destinate ai calciatori e non essendo somme qualificabili come "accertate".

In primis si osservi come destinatario delle spese non è direttamente l'avvocato che, nel caso di specie, non si è qualificato come antistatario bensì il calciatore, ossia un soggetto puntualmente indicato nell'art. 94 ter NOIF.

Inoltre, sul punto, al Corte federale ha chiarito come l'art. 31 C.G.S. disponga che "il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione per le società delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h)". Detta previsione normativa deve essere coordinata con il comma 4 dell'art. 136 C.G.S., secondo cui "l'eventuale impugnazione del lodo dinanzi all'autorità giudiziaria non sospende gli effetti dell'esecutività dello stesso, né gli effetti della dichiarazione di morosità". Sulla base del combinato disposto di dette previsioni appare evidente che le decisioni degli organi di giustizia sportiva e dei collegi arbitrali debbano necessariamente essere eseguite nel termine di 30 giorni e che, anche in presenza dell'impugnazione del lodo, non è ammessa alcuna sospensione o ritardo nell'ottemperanza al pagamento. E' quindi inequivocabile che tutte le somme poste a carico delle società o tesserati debbano essere pagate entro il termine di 30 giorni. (cfr. CFA, sentenza n. 32/2022).

Non si vede, peraltro, quale sarebbe la ratio di una soluzione interpretativa che escludesse dal novero di dette somme le spese legali posto che tutte le disposizioni federali convergono nel senso di ritenere incluse nelle somme oggetto del lodo anche le spese legali e quelle per i componenti del collegio.

Non avrebbe senso, inoltre, lasciare alle parti la possibilità di corrispondere le spese legali "sine die" essendo queste delle somme



comunque pagate dal calciatore/calciatrice che risulti vittorioso dinanzi al collegio arbitrale come nel caso di specie.

In conseguenza di quanto sopra, deve, altresì, affermarsi la responsabilità diretta della SSD Ischia Calcio a r.l. in ragione della riferibilità delle condotte contestate al proprio legale rappresentante pro tempore.

Quanto all'asserita assenza di una condotta dolosa e/o colposa in capo all'incolpato se, da un lato, questa non rileva in punto di responsabilità, "in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell'aver omesso il pagamento nel termine previsto" (cfr. CFA, sentenza 32/2022); dall'altro lato, le circostanze rappresentate dalla difesa ossia i mutamenti societari, l'intervenuto pagamento pochi giorni dopo la scadenza e comunque prima dell'avvio del procedimento disciplinare nonché il pagamento nei termini delle altre somme accertate nel Lodo nei termini, risultano rilevanti sotto il profilo sanzionatorio.

Si ritiene, infatti, di poter riconoscere la sussistenza di una circostanza attenuante in favore dell'incolpato e, quindi, di applicare una sanzione inferiore rispetto a quella richiesta dalla Procura federale.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Luigi Lauro, giorni 15 (quindici) di inibizione;
- alla società SSD Ischia Calcio a r.l, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

IL RELATORE
Valentina Aragona

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti

Depositato in data 7 agosto 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai